
Marzo
2023

Notiziario Penale

Corte d'Appello - Procura Generale

Numero
3

[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/](https://pg-perugia.giustizia.it/)
[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/IT/NOVIT_NORMATIVE_GIURIS.PAGE](https://pg-perugia.giustizia.it/it/novit_normative_giuris.page)



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

NORMATIVA.....	3
GIURISPRUDENZA NAZIONALE	4
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	4
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI	5
CORTE D'APPELLO PERUGIA	7
CODICE DI PROCEDURA PENALE	7
IMPUGNAZIONI.....	7
RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE.....	7
CODICE PENALE	8
CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE	8
CIRCOSTANZE DEL REATO	8
REATI CONTRO LA PA	8
REATI CONTRO LA FAMIGLIA	9
REATI CONTRO LA PERSONA	10
REATI CONTRO IL PATRIMONIO	12
REATI FALLIMENTARI.....	12
PARTICOLARE TENUITA' DEL FATTO	13
MANDATO DI ARRESTO EUROPEO	13
MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI.....	14
ORDINAMENTO PENITENZIARIO.....	14

NORMATIVA



Legge 9 febbraio 2023, n. 12

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. ([GU Serie Generale n. 41 del 17 febbraio 2023](#))

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Pen. Sez. Un., sentenza n. 4145 ud. 29/09/2022 - deposito 13/01/2023.

Le Sezioni Unite penali per stabilire se la disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen. sia applicabile anche alle confische ordinate per i reati commessi anteriormente all'entrata in vigore dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, nel testo vigente per effetto della riforma recata dall'art. 1, comma 4, lettera f), legge 9 gennaio 2019, n. 3 hanno affermato che: "la disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale ed è, pertanto, inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha introdotto la suddetta disposizione".

Cass. Pen. Sez. Un., informazione provvisoria n. 3/2023.

Questione controversa:

Primo quesito: quali presupposti legittimino il Procuratore generale ad appellare la sentenza ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen.,

Secondo quesito: se l'acquiescenza del Procuratore della Repubblica al provvedimento (art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen.,) sia riferibile anche al pubblico ministero che abbia presentato le conclusioni nel giudizio di primo grado;

Terzo quesito: se, in assenza delle condizioni per l'appello del Procuratore generale di cui all'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione dello stesso possa essere qualificato come ricorso immediato ex art. 569 cod. proc. pen., ovvero come ricorso ordinario ai sensi degli artt. 606, comma 2 e 608 cod. proc. pen.

Soluzioni adottate:

Primo quesito: la legittimazione del Procuratore generale a proporre appello avverso le sentenze di primo grado consegue soltanto all'acquiescenza del Procuratore della Repubblica quale risultato delle intese o delle altre forme di coordinamento richieste dall'art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen. che impongono al Procuratore generale di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni del Procuratore della Repubblica in merito all'impugnazione della singola sentenza.

Secondo quesito: negativa.

Terzo quesito: in assenza delle condizioni per presentare appello ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., il Procuratore generale non è legittimato a proporre ricorso immediato per cassazione ex art. 569 cod. proc. pen., né ricorso ordinario ai sensi degli artt. 606, comma 2, e 608 cod. proc. pen.

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 7573/2023 ud. 27/01/2023 - deposito 21/02/2023.

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "riforma Cartabia"), in quanto istituito di natura sostanziale, trova applicazione anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della modifica, relativi a reati commessi in precedenza.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 5233/2023 ud. 02/02/2023 - deposito 06/02/2023.

In tema di mandato di arresto europeo nei confronti del cittadino italiano, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato che non è necessario accertare il suo effettivo radicamento nel territorio nazionale ai fini della opponibilità del motivo facoltativo di rifiuto della consegna per l'esecuzione in Italia della pena, essendo sufficiente il formale possesso della cittadinanza.

Cass. Pen. sez. III sentenza n. 4212/2023 ud. 19/01/2023 - deposito 01/02/2023.

La Terza Sezione penale ha affermato che il mantenimento di diversi files, che ritraggono minori in versione esplicitamente sessuale, accessibili all'interno di un proprio account creato su un sito internet costituisce detenzione di materiale pedopornografico ai sensi dell'art. 600 quater del Codice penale.

Cass. Pen. sez. V sentenza n. 3990/2023 ud. 20/01/2023 - deposito 31/01/2023.

La Quinta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, in contrasto con quanto statuito dalla ordinanza della IV Sezione Penale n. 2854/2023 ([già pubblicata nel notiziario del mese di febbraio 2023](#)), ha affermato che l'art. 573, comma 1-bis, c.p.p., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, nella parte in cui dispone che: "quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di Cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviando per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile", è applicabile esclusivamente alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte avverso sentenze a partire dal 30/12/2022.

Cass. Pen. sez. V nota di decisione n. 2/2023 ud. 10/01/2023 - deposito 11/01/2023.

Questione esaminata: A seguito della procedibilità a querela del reato di lesioni personali con malattia compresa tra ventuno e quaranta giorni, per effetto dell'art. 2 co. 1, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in assenza delle previste eccezioni, deve ritenersi che la pena a tale reato applicabile, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, sia quella del giudice di pace ex art. 52 del D.lgvo 274/2000. Invero, l'evidente difetto di coordinamento dell'art. 4 co. 1 lett. a) del d.lgvo. n. 274/2000 con il novellato art. 582 cod. pen. trova composizione sistematica attraverso la *voluntas legis*, attributiva della competenza penale al giudice di pace (art. 15 della legge delega n. 468/99, secondo cui al giudice di pace è devoluta la competenza per il delitto di cui all'art. 582 c.p. di lesione personale punibile a querela della persona offesa), in uno all'intento della c.d. riforma Cartabia, espresso nella Relazione Illustrativa, di determinare "un ampliamento della competenza del giudice di pace in virtù della disciplina dell'art. 4 lett. a) del d.lgvo n. 274/2000 che attribuisce allo stesso la competenza per le lesioni personali perseguibili a querela di parte".

Cass. Pen. sez. V ordinanza n. 693/2023 ud. 18/11/2022 - deposito 11/01/2023.

La Corte di Cassazione avendo registrato un contrasto su cosa si intenda per fine di profitto nel delitto di furto, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione: se il fine di profitto, in cui si concerta il dolo specifico del delitto di furto, debba essere inteso solo come finalità dell'agente di incrementare la sfera patrimoniale, sia pure in funzione del perseguimento di ulteriori fini conseguibili, ovvero se possa anche consistere nella volontà di trarre un'utilità non patrimoniale del bene sottratto.

CORTE D'APPELLO PERUGIA

CODICE DI PROCEDURA PENALE

IMPUGNAZIONI

Corte d'Appello, sentenza n.1209/2022 - Ud. 14/11/2022 - deposito 13/02/2023.

E' inammissibile l'appello nei casi in cui l'appellante non si sia confrontato in alcun modo con la sentenza appellata e con la motivazione in essa illustrata e non abbia specificato i motivi con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatti come richiesto dall'art. 581 c.p.p.. Nella fattispecie l'appellante censurava la sentenza di primo grado che perveniva alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina poiché non erano stati considerati gli elementi circostanziali tipici della condotta del reato. La condotta secondo l'appellante non era dunque sussumibile nel reato di cui all'art. 628 c.p. atteso che il comportamento violento posto in essere dall'imputato non era stata diretto verso la vittima ma si era involontariamente riversato sulla vittima per la presenza nelle tasche dei pantaloni di quest'ultima di beni di cui il prevenuto tentava di impossessarsi. Tuttavia, secondo i Giudici di Appello l'appellante, a fronte dell'esposizione dei fatti quale effettuata dal Tribunale, ha sostenuto l'assenza degli elementi tipici del reato contestato senza darne indicazione affermando che la condotta violenta sarebbe stata involontaria e senza prendere in considerazione la dinamica dell'episodio descritta nella motivazione della sentenza di condanna.

Corte d'Appello, ordinanza n.42/2022 - Ud. 30/09/2022 - deposito 30/09/2022.

Va dichiarata inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato di cui all'art. 625 ter c.p.p. nel caso in cui sia stata avanzata dopo che siano decorsi i trenta giorni di tempo previsti dalla disposizione per proporre l'impugnazione a pena di decadenza.

Nel caso di specie la richiesta era stata avanzata dal legale del condannato *in absentia* in data 15/09/2022, quando il condannato aveva avuto conoscenza dell'esistenza di una sentenza passata in giudicato nei suoi confronti in data 30/12/2021, nel momento in cui era stato arrestato in corso di latitanza. In particolare, la Corte d'appello evidenzia come il termine per proporre la domanda di rescissione del giudicato decorra dal momento della conoscenza del procedimento e non dal diverso momento di conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva, salva la possibilità di richiedere la restituzione in termini per proporre l'impugnazione straordinaria.

RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE

Corte d'Appello, ordinanza n.24/2023 - Ud. 09/11/2022 - deposito 20/02/2023.

Va rigettata la domanda di riparazione per ingiusta detenzione quando la custodia cautelare sofferta dai ricorrenti alla base della richiesta di indennizzo aveva trovato legittima giustificazione in relazione a quei delitti per i quali non era poi intervenuto il proscioglimento di pieno merito e rispetto ai quali non risultava comunque superato il termine massimo custodiale di fase. Nel caso di specie i reati che avevano precedentemente condotto alla applicazione della misura cautelare custodiale a carico dei

ricorrenti ossia quelli di cui agli artt. 416 c.p., 12. co. 3 e 5 T.U. immigrazione non erano stati ritenuti dal Tribunale così evidentemente insussistenti da imporre un proscioglimento in pieno merito poiché nel caso in esame sussistevano plurimi indizi di colpa grave ricavabili dalle condotte degli imputati stessi e valutabili con giudizio ex ante in termini coerenti con le gravissime ipotesi di reato loro contestate originariamente, né risultava superato il termine massimo custodiale di fase nel caso del delitto ex art. 416 c.p. e di quello ex art. 12 comma 3, 3 bis e 3 ter T.U. immigrazione, che doveva essere individuato in mesi sei mentre i ricorrenti avevano sofferto un periodo custodiale di 91 giorni ciascuno. Per tali motivi la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta non poteva essere accolta.

CODICE PENALE

CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 5/2022 - Ud. 28/09/2022 - deposito 27/12/2022.

Non può configurarsi la scriminante della legittima difesa, neppure nella sua forma putativa, quando il soggetto agente non ponga in essere una mera resistenza difensiva rispetto alla aggressione subita, seppure incolpevole, ma partecipi attivamente alla colluttazione attraverso una condotta che a fronte della iniziale aggressione sia prevalente rispetto a quest'ultima così da neutralizzarla completamente. Nel caso di specie, sulla base delle risultanze medico legali, era emerso che l'imputato a fronte di due colpi ricevuti ad una mano e sul costato dalla vittima a seguito di un litigio l'aveva colpita mortalmente mentre la stessa aveva tentato di rifugiarsi in bagno con più coltellate in rapida sequenza e con tale determinazione da impedirle ogni azione difensiva così da cagionarle la morte in pochi minuti.

CIRCOSTANZE DEL REATO

Corte d'Appello, sentenza n. 1099/2022 - Ud. 17/10/2022 - deposito 12/01/2023.

Possono essere riconosciute le circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. all'imputato del delitto di atti persecutori, il quale sia stato determinato all'adozione delle condotte vessatorie anche da motivi di natura economica.

Nel caso di specie la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosceva all'imputato le attenuanti generiche, valorizzando il fatto che le condotte vessatorie erano state adottate anche da un movente di carattere economico. In particolare, l'imputato aveva attuato le menzionate condotte vessatorie anche con l'obiettivo di ottenere la restituzione di 30.000 euro. Infatti, la somma era stata oggetto di prestito alla persona offesa, titolo peraltro riconosciuto all'interno di un decreto ingiuntivo e del relativo atto di precetto.

REATI CONTRO LA PA

Corte d'Appello, sentenza n. 1235/2022, Ud. 15 novembre 2022 - deposito 13 febbraio 2023.

E' assolto perché il fatto non sussiste l'imputato che abbia espresso parole oltraggiose nei confronti del pubblico ufficiale allorquando sia provata l'assenza di altre persone oltre al soggetto ingiuriato. Nella fattispecie l'imputato aveva espresso parole offensive nei confronti di un appuntato dei carabinieri

intervenuto presso la sua abitazione per un controllo notturno, tuttavia sul pianerottolo dell'edificio condominiale al momento del fatto non erano presenti altre persone oltre alla moglie dell'imputato che era rimasta sulla porta dell'appartamento, di talchè non poteva ritenersi integrato il reato di oltraggio a pubblico ufficiale poiché elemento costitutivo dello stesso è la presenza di più persone al momento della pronuncia delle espressioni offensive, né poteva invocarsi il fatto che probabilmente gli altri condomini avessero percepito le frasi denigratorie considerato che la regola presuntiva non può sostituire la prova dell'elemento della struttura del reato ovvero la presenza di più persone al momento della commissione del fatto.

Corte d'Appello, sentenza n. 1156/2022, Ud. 25 ottobre 2022 - deposito 23 gennaio 2023.

Integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale la condotta dell'imputato che usi minacce e violenza nei confronti del pubblico ufficiale nel mentre questi compia un atto del proprio ufficio per opporsi al predetto addetto ad un pubblico servizio. Nel caso di specie l'imputato aveva proferito frasi minacciose quali "ti ammazzo, io non ho niente da perdere" nei confronti di un capotreno per opporsi alla attività che stava svolgendo allorchè gli era stato fatto presente che non poteva vendere merce a bordo del treno senza alcuna autorizzazione e, una volta sceso dal treno, aveva continuato ad inveire nei confronti del pubblico ufficiale e nell'occasione lo aveva colpito con uno schiaffo per poi darsi alla fuga.

REATI CONTRO LA FAMIGLIA

Corte d'Appello, sentenza n. 1081/2022 - Ud. 14/10/2022 - deposito 12/01/2023.

La condotta dell'imputato che riduca una persona della famiglia a subire continui atti di sopraffazione psico-fisica finalizzati ad attuare un anomalo ruolo di supremazia assoluta verso predetti soggetti configura il delitto di cui all'art. 572 c.p. e non quello di cui all'art. 571 c.p. caratterizzato, al contrario, da una condotta animata dalla volontà di esercitare un proprio diritto/dovere finalizzato alla correzione del sottoposto. Nel caso di specie l'imputato era solito utilizzare plurime condotte aggressive e violente nei confronti dei figli della compagna che si estrinsecavano in percosse per futili motivi con l'utilizzo di cinta e mattarello, nel tentare di strangolarli, in soprusi e minacce di morte e nel cacciarli di casi dicendogli che non erano figli suoi, costringendoli così a vagare per ore in città. Tali comportamenti erano tenuti anche in presenza della madre e della figlia minore dell'imputato. I Giudici di appello ritenevano attendibile il narrato dei minori che, seppure insofferenti verso il compagno della madre, avevano raccontato in maniera lineare e coerente gli episodi di sopraffazione e le angherie commesse dal patrigno nei loro confronti anche a costo di rivelare alcune iniziative di esasperata reazione da loro stessi poste in essere.

Corte d'Appello, sentenza n. 1042/2022, Ud. 7 ottobre 2022 - deposito 29 dicembre 2022.

Con riferimento all'ipotesi di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p., va considerata attendibile la deposizione della persona offesa, ancorché la stessa sia anche costituita parte civile, laddove il narrato di quest'ultima denoti una percepibile autenticità, anche alla luce di riscontri esterni, ricalcando un atteggiamento tipico delle vittime di episodi consimili. Nel caso di specie, il giudice giustificava il perdurante silenzio tenuto dalla persona offesa, circa le aggressioni subite, in quanto "il subire in silenzio" costituisce dato tipico e ricorrente in caso di condotte vessatorie nei confronti di una vittima del tutto soggiogata dal soggetto maltrattante.

REATI CONTRO LA PERSONA

Corte d'Appello, sentenza n. 1200/2022, Ud. 11 novembre 2022 - deposito 16 febbraio 2023.

Risponde del delitto di lesioni personali gravissime in ambito sanitario il medico che, nell'effettuare la diagnosi a seguito di biopsia, non si accorga per negligenza della non corrispondenza del numero riportato sui fogli di lavoro con quello dei vetrini da analizzare e, pertanto, attribuisca la diagnosi di un adenocarcinoma ad un paziente anziché ad un altro e sottoponga costui ad intervento chirurgico non dovuto cagionandogli lesioni personali gravissime derivate dall'asportazione dell'organo prostatico e della conseguente perdita della capacità di procreare. Nella specie la condotta del medico refertatore era consistita nell'aver omesso per colpa di effettuare la verifica della corrispondenza tra il numero apposto ai vetrini e quello del foglio di lavorazione, condotta questa connotata da colpa in quanto un qualunque medico specialista, provvisto di normale diligenza, avrebbe potuto avvedersi della non corretta associazione. Non poteva inoltre invocarsi a giustificazione dell'accaduto, secondo i Giudici di Appello, la mancanza di apparecchiature di identificazione in linea con i più moderni standard o le particolari condizioni di lavoro particolarmente faticose in quella giornata, circostanze queste che al contrario richiedevano una maggiore attenzione e approfondimento riguardo ai campioni biologici pervenuti in laboratorio. Infine, non poteva altresì essere invocato il principio di affidamento nelle capacità e correttezza di tutti i collaboratori dell'*équipe* i quali avevano preparato e allestito i vetrini, considerato che il principio di affidamento non esclude l'esistenza di obblighi di diligenza in capo ad ogni operatore sanitario e dunque anche in capo al medico refertatore nello svolgimento delle proprie mansioni.

Corte d'Appello, sentenza n. 1181/2022, Ud. 4 novembre 2022 - deposito 16 febbraio 2023.

Rispondono del delitto di lesioni aggravate gli imputati che, in concorso tra loro con preordinazione criminosa, colpiscono la vittima alla nuca e allo zigomo con una bottiglia di vetro provocando a questa uno sfregio permanente del volto acclarato dall'esistenza di una cicatrice sulla guancia sinistra ben visibile, con conseguente danno estetico. Nella specie gli imputati, con uno stratagemma consistito nell'utilizzo del telefono di una terza persona, avevano invitato la vittima a recarsi in una strada buia e una volta giunta sul posto uno di essi l'aveva colpita al volto con una bottiglia di vetro mentre l'altro, seppur non aggredendola fisicamente, era rimasto presente mentre il concorrente compiva l'azione lesiva con l'intento di dar man forte all'amico considerata l'insidiosità del mezzo usato così da integrare un concorso morale nel reato. Non poteva inoltre sostenersi la scriminante della legittima difesa a favore dell'imputato considerata la preordinazione criminosa né tantomeno l'eventuale carattere colposo delle lesioni, atteso che la parte del corpo attinta dalla bottigliata inferta attestava la volontà lesiva nella condotta posta in essere dagli imputati.

Corte d'Appello, sentenza n. 1180/2022, Ud. 4 novembre 2022 - deposito 16 febbraio 2023.

Risponde del delitto di cui all'art. 612 bis c.p. imputato che al fine di riallacciare la relazione sentimentale con la ex compagna dia corso ad una serie di iniziative invadenti in danno di costei tali da costringerla a modificare i propri comportamenti di vita privata e lavorativa. Nella specie, sulla base del quadro probatorio emerso e in particolare dalla linearità del narrato della persona offesa, l'imputato era solito presentarsi all'improvviso e appostarsi fuori dal negozio in cui lavorava la vittima, pedinarla e inviarle numerosi messaggi per sapere i suoi spostamenti nonchè minacciarla al punto che la donna era stata costretta a richiedere più volte l'intervento delle forze dell'ordine. Tali condotte secondo i Giudici di seconde cure manifestavano la volontà persecutoria dell'uomo che non si rassegnava rispetto alla definitiva perdita della relazione sentimentale intrattenuta con la donna ponendo in essere

comportamenti intrusivi dettati dal desiderio di controllo e dall'incapacità di accettare la libera scelta della partner di interrompere la relazione.

Corte d'Appello, sentenza n. 1169/2022, Ud. 28 ottobre 2022 - deposito 27 gennaio 2023.

Integra il delitto di atti persecutori la condotta dell'imputato che ponga in essere nei confronti della persona offesa con la quale aveva intrattenuto una relazione più episodi di minaccia e di violenza tali da cagionare alla vittima uno stato di ansia e di paura per la propria incolumità e da costringerla a modificare le proprie abitudini di vita. Nella specie l'imputato, il quale non aveva accettato la nuova relazione della ormai ex compagna al fine di controllarla si appostava all'interno del palazzo dove la stessa abitava con la figlia, cercava di contattarla ripetutamente al telefono al fine di controllarne gli spostamenti effettuando anche 60 telefonate in uno stesso giorno e minacciava questa ed il suo compagno non accettando la frequentazione dell'abitazione della donna e della figlia da parte dell'uomo. I Giudici di appello ritenevano provati siffatti comportamenti non solo sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, ma anche dei riscontri oggettivi i quali davano atto di una condizione di morbosa gelosia dell'imputato che aveva scatenato tali condotte le quali, seppur limitate nei tempi e nelle occasioni, avevano determinato nella vittima una sensazione di costante insicurezza personale a fronte del ripetersi di episodi di vario tipo a suo danno.

Corte d'Appello, sentenza n. 1096/2022, Ud. 17 ottobre 2022 - deposito 12 gennaio 2023.

Non può pervenirsi alla condanna dell'imputato per il delitto di atti persecutori allorché non sia provato che le condotte di molestia o minaccia abbiano costretto la vittima a modificare le proprie abitudini di vita. Nella fattispecie, secondo il narrato delle persone offese, l'imputato aveva posto in essere due episodi circostanziati di minaccia che si erano sostanziati nella propria intenzione di uccidere i cani delle vittime nonché di danneggiare l'autovettura di questi e ciò al fine di rendere loro la vita impossibile e a costringerle ad andarsene dalla propria abitazione che confinava con la sua. A tali episodi era seguito tempo dopo l'incendio dell'autovettura delle persone offese riconducibile anche esso alla mano dell'imputato. Tuttavia, ritenevano i Giudici di appello che, seppur trattavasi di minacce gravissime, non poteva ritenersi raggiunta la prova circa il carattere persecutorio di tali condotte in quanto sussisteva un ragionevole dubbio con riguardo al momento preciso in cui si era prodotto quel grave perturbamento psichico sofferto dalle vittime e cioè se fosse avvenuto già per effetto delle azioni minatori, ovvero soltanto dopo quando vi era stato l'incendio dell'auto. Pertanto, le condotte contestate dovevano essere riqualificate come condotte di minaccia ex art. 612 co. 2 c.p.

Corte d'Appello, sentenza n. 1021/2022, Ud. 30 settembre 2022 - deposito 28 dicembre 2022.

Può affermarsi la responsabilità dell'imputato per i reati di cui all'art. 612 bis e 610 c.p. sulla base non soltanto dalla testimonianza della persona offesa bensì anche di altri dati probatori di riscontro costituiti in primis dai referti sanitari e dalle altre deposizioni acquisite, i quali corroborano l'ipotesi accusatoria. Nella specie era stata accertata la condotta violenta e aggressiva dell'imputato nei confronti della ex convivente che si sostanziava in reiterate minacce, violenze fisiche e verbali grazie alle due querele sporte dalla vittima, al referto sanitario nonché alle numerose deposizioni acquisite tra le quali quella della mediatrice familiare, testimone diretta del comportamento provocatorio e aggressivo dell'imputato nei confronti della compagna in occasione degli incontri tra i due.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Corte d'Appello, sentenza n. 1302/2022, Ud. 29 novembre 2022 - deposito 16 febbraio 2023.

Commette il reato di furto aggravato l'imputato che si introduce durante la pausa pranzo presso il magazzino di una azienda di maglieria e ivi sottragga al fine di trarne profitto due scatoloni contenenti maglie di cachemire. Nella specie i dipendenti dell'azienda durante la pausa pranzo avevano notato due individui sconosciuti che sopraggiunti a bordo di una autovettura si impossessavano di due scatoloni contenenti maglie di cachemire. I testi presenti avevano dunque fornito una descrizione delle fattezze di uno dei ladri a bordo dell'autovettura che corrispondevano a quelle dell'odierno imputato. Inoltre dagli accertamenti sulla vettura utilizzata dall'imputato e dall'altro concorrente emergeva che l'imputato aveva noleggiato la stessa per commettere il furto avvenuto il giorno precedente alla data di restituzione del mezzo.

Corte d'Appello, sentenza n. 1190/2022, Ud. 8 novembre 2022 - deposito 30 gennaio 2023.

Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione non può essere escluso l'elemento soggettivo doloso del reato in esame nei casi in cui l'imputato non fornisca alcuna giustificazione in ordine al possesso della cosa proveniente da delitto. Nella specie la persona offesa notava un soggetto, poi identificato nell'odierno imputato, che legava con un lucchetto una bicicletta che le era stata sottratta poco tempo e decideva di chiamare le forze dell'ordine. L'imputato non dava alcuna giustificazione circa l'origine del possesso della bicicletta, tuttavia tale circostanza secondo il PG appellante non era sufficiente ad escludere il dolo del delitto di ricettazione e assolvere l'imputato poichè questo avrebbe comportato una inversione dell'onere probatorio non ammesso, demandando all'accusa il compito di escludere tutti i contesti alla base del lecito possesso.

Corte d'Appello, sentenza n. 1037/2022, Ud. 4 ottobre 2022 - deposito 23 dicembre 2022.

Non può pervenirsi ad una sentenza di condanna oltre ogni ragionevole dubbio quando, sulla base delle indagini effettuate, non sia possibile individuare l'effettiva identità di chi ha posto in essere la condotta delittuosa. Nel caso di specie, attraverso una attività di intercettazione, gli operanti avevano individuato una banda dedita alla commissione di furti in appartamento. Dalle conversazioni intercettate risultava che i concorrenti avevano attivato una serie di schede telefoniche, alcune intestate a soggetti non identificati, attraverso le quali comunicavano telefonicamente per rintracciarsi reciprocamente al fine di recarsi nella medesima notte verso una medesima zona per commettere i furti programmati. Tuttavia, con riguardo ad uno dei furti commessi dalla conversazione intercettata, peraltro avvenuta novanta minuti dopo il commesso furto, sussistevano dubbi circa l'identità di uno degli interlocutori in quanto veniva utilizzato un nomignolo che non corrispondeva al nome dell'imputato. Inoltre, la refurtiva veniva rinvenuta nell'appartamento di uno dei correi mentre l'imputato non dimorava abitualmente nella stessa e pertanto sussisteva il dubbio che la refurtiva fosse a lui riferibile.

REATI FALLIMENTARI

Corte d'Appello, sentenza n. 1219/2022, Ud. 14 novembre 2022 - deposito 6 febbraio 2023.

In tema di reati fallimentari è responsabile dei delitti di bancarotta per distrazione e bancarotta preferenziale l'imputato che dopo aver abbandonato ogni carica formale assuma il ruolo di amministratore di fatto della società fino al suo fallimento sulla base di indici sintomatici espressivi di

una gestione o cogestione della società. L'imputato, secondo quanto riferito dalle dichiarazioni dei testi dipendenti della società fallita, sebbene avesse dismesso prima del fallimento il ruolo di amministratore formale e liquidatore della società che ricopriva da molti anni continuava a svolgere di fatto il ruolo di amministratore della stessa occupandosi di tutti gli aspetti gestionali. Ciò era dimostrato dalla dismissione da parte del prevenuto della carica formale a "teste di legno" che non erano in grado di esercitare tale ruolo allo scopo di defilarsi formalmente dalla società e scaricare la responsabilità sui formali amministratori, nonché dal porre in essere condotte distrattive e pagamenti preferenziali oggetto di contestazione in favore della società di cui era amministratrice la figlia.

PARTICOLARE TENUTA' DEL FATTO

Corte d'Appello, sentenza n. 1189/2022, Ud. 8 novembre 2022 - deposito 31 gennaio 2023.

In tema di oltraggio a pubblico ufficiale non è punibile per particolare tenuità del fatto l'imputato del tutto incensurato che con un'unica condotta estemporanea e sporadica proferisca parole ingiuriose nei confronti dell'insegnante della figlia provocate dalla sovra eccitazione del momento. Nella fattispecie l'imputato alla presenza di altre persone si era recato nell'aula docenti dove, senza essere invitato ad entrare, aveva rivolto una affermazione nei riguardi dell'insegnante della figlia dal tono ingiurioso colorita da una irruenta gestualità in quanto quest'ultima aveva riportato una votazione negativa nei confronti della ragazza, condotta questa che secondo i Giudici di Appello, nonostante integrasse il reato di oltraggio poiché offensiva dell'onore e della reputazione dell'insegnante tenuto conto anche del contesto in cui era stata posta in essere, era connotata da particolare tenuità considerata l'unicità dell'episodio e l'eccitazione del momento.

Corte d'Appello, sentenza n. 1058/2022, Ud. 10 ottobre 2022 - deposito 21 dicembre 2022.

Non è punibile per particolare tenuità del fatto l'imputato che si introduca occasionalmente, previa effrazione dell'inferriata di una piccola finestra, in un immobile da tempo disabitato e in disuso senza la volontà di rimanervi per un tempo prolungato. Nel caso di specie l'imputato cittadino extracomunitario, al fine di reperire un alloggio momentaneo in un momento di particolare disagio economico, si era introdotto in un immobile in disuso dopo aver danneggiato la finestra del medesimo immobile e pertanto, secondo la Corte di Appello, il fatto doveva ritenersi pressochè occasionale e dunque in sé di particolare tenuità in quanto non emergeva un rilevante danno patrimoniale cagionato dalla sua condotta.

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO

Corte d'Appello, sentenza n. 1/2023, Ud. 10 febbraio 2023 - deposito 10 febbraio 2023.

La formulazione dell'art. 18-bis della legge n. 69/2005, introdotto con la novella di cui al d.lgs. n. 10/2021, secondo cui il giudice "può rifiutare la consegna della persona ricercata che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia, conformemente al suo diritto interno" implica che la disposizione riguardi il solo MAE "esecutivo", non già quello "cautelare".

Corte d'Appello, sentenza n. 1/2023, Ud. 10 febbraio 2023 - deposito 10 febbraio 2023.

Il disposto del par. 2.2 della decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, secondo la previsione derogatoria di cui all'art. 8 della legge n. 69/2005, come modificato dalla legge n. 10/2021, impone di dare esecuzione alla consegna anche in difetto del requisito della doppia incriminabilità. Alla stregua di tale norma, va considerata legittima la consegna del soggetto destinatario di un MAE anche quando riguardi condotte che rappresentino i presupposti o gli illeciti-fine di altri reati, ancorché la non necessità del requisito della doppia incriminabilità riguardi espressamente solo questi ultimi. Nella specie, in un caso di Mandato di arresto europeo, doveva reputarsi legittima, ad avviso della Corte, la consegna anche con riguardo alle condotte afferenti la importazione, installazione e gestione di apparecchiature di gioco, nonché la messa a disposizione al pubblico delle stesse, condotte che - per quanto tali da comportare, in Italia, solo sanzioni amministrative - rappresentano comunque gli illeciti-fine della contestata associazione per delinquere e i presupposti del contestato riciclaggio.

MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI**Corte d'Appello, decreto n. 1/2023, Ud. 14 dicembre 2022 - deposito 16 febbraio 2023.**

Non può essere accolta l'impugnazione avverso il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza qualora sussistano i presupposti previsti dalla previsione contenuta nell'art. 4 co. 1 lett. i ter D.Lvo 159/2011 ossia il preposto sia riconducibile alla categoria dei soggetti indicati dalla norma ed inoltre risultino emesse sentenze di condanna irrevocabili nei confronti dello stesso o provvedimenti limitativi della libertà e indicativi anche questi della serietà degli indizi di reato ravvisati, sempre che si rilevi la pericolosità sociale attuale dell'imputato. Nella specie l'istante riteneva che il provvedimento di prevenzione era carente sotto l'aspetto dei presupposti richiesti dall'art. 4 e che non sussisteva più l'attuale pericolosità sociale che giustificava l'applicazione della misura di prevenzione. Sottolineava, inoltre, che alcuni procedimenti a suo carico non avevano ad oggetto i reati rientranti nell'elenco dell'art. 4. I Giudici del gravame al contrario rilevavano la riconducibilità dell'imputato alla previsione normativa suddetta ossia alla categoria dei soggetti "indiziati dei delitti di cui agli artt. 572 c.p. e 612 bis c.p"., in quanto esistevano procedimenti da cui risultava emessa sentenza di condanna irrevocabile per tali reati, nonché poteva ritenersi attuale la pericolosità sociale del preposto, la quale era evidenziata da una escalation di aggressioni sia fisiche sia verbali, con connotazioni ossessive e intensificatesi nei confronti delle vittime, tali da ritenere che costui non aveva desistito da siffatti comportamenti anche a seguito della emissione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese. Esistevano, altresì, numerosi procedimenti instaurati nei confronti del proposto, alcuni dei quali ancora pendenti, rientranti nella previsione di cui all'art. 4 Dlvo. 159/2011 che giustificavano la sua attuale pericolosità, presupposto della misura preventiva.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO**Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 171/2023, Ud. 7 luglio 2022 - deposito 6 febbraio 2023**

Può essere concesso il permesso premio al detenuto, previo accertamento della inesigibilità o impossibilità della collaborazione con la giustizia, secondo quanto previsto dall'art. 4 bis o.p. con riguardo ai delitti per i quali sia intervenuta una condanna definitiva, allorchè non sussistano zone d'ombra in ordine ai fatti di reato suscettibili di essere colmati soltanto attraverso il contributo conoscitivo del condannato e siano stati acquisiti elementi idonei ad escludere collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o il ripristino di tali collegamenti. Nel caso in esame dalla motivazione della sentenza di condanna e dalle altre acquisizioni probatorie, in particolare dal contenuto delle intercettazioni effettuate durante le indagini, era emersa l'esistenza di una associazione finalizzata allo smercio di cocaina con una struttura organizzativa e gerarchica di cui il richiedente faceva parte in quanto deputato a reperire i canali di approvvigionamento e acquisto della sostanza e di curarne i contatti con i fornitori. Il Tribunale di sorveglianza tenuto conto della completezza della ricostruzione operata dalla motivazione delle sentenze di condanna, che non evidenziava dubbi in ordine a punti oscuri o aspetti non chiariti in ordine ai quali il detenuto poteva apportare qualche contributo e tenuto conto del contegno processuale non ostruzionistico tenuto dal condannato, decideva di dichiarare sussistente l'ipotesi di collaborazione impossibile per integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 162/2023, Ud. 2 febbraio 2023 - deposito 3 febbraio 2023

Il detenuto che manifesti la volontà di intraprendere uno stile di vita basato sui principi di legalità e che abbia dimostrato una positiva partecipazione all'opera di rieducazione attraverso l'impegno profuso nelle varie attività lavorative intraprese può essere ammesso alla misura alternativa della semilibertà. Nel caso di specie il detenuto, figlio di capo clan di un sodalizio criminale su base familiare che per tali motivi aveva iniziato da minorenni la sua attività criminale, aveva manifestato una condotta detentiva caratterizzata dal ripudio per la propria famiglia di origine e volta ad una revisione critica del proprio comportamento ricollegato alla giovane età e al contesto deviante in cui era cresciuto ed inoltre aveva già ottenuto, durante il periodo detentivo, numerosi giorni di liberazione anticipata. Siffatto comportamento dimostrava l'effettivo sforzo del condannato di recuperare un percorso di legalità e giustificava la concessione della misura della semilibertà, stante l'attuale assenza di elementi obiettivi di pericolosità sociale tali da dimostrare il mantenimento di contatti con il clan familiare d'origine.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 145/2023, Ud. 26 gennaio 2023 - deposito 1 febbraio 2023

Il condannato, estradato in Italia dalla Spagna, può essere ammesso a svolgere l'affidamento in prova al servizio sociale nel paese estero dove ha trascorso un lungo periodo di permanenza e si è inserito con il proprio nucleo familiare e con una attività lavorativa. In merito, secondo prevalente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, le misure alternative alla detenzione, tra le quali l'affidamento in prova al servizio sociale, sono sussumibili nel novero delle sanzioni sostitutive eseguibili all'estero alla luce del D.lgs. 38/2016, di recepimento della decisione quadro 2008/947/ Gai del 27/11/2008, purchè sia sviluppata una articolata istruttoria volta ad acquisire riscontri all'estero circa le opportunità rappresentate nell'istanza. Nel caso di specie la documentazione in atti attestava che l'istante, detenuto in Italia al momento della richiesta, aveva trascorso una lunga permanenza nel territorio iberico dove viveva assieme al proprio nucleo familiare e ivi svolgeva la propria attività lavorativa, che attualmente la sua famiglia viveva effettivamente in Spagna e che non si rilevavano collegamenti dello stesso con la criminalità spagnola, né comune, né organizzata. Il Tribunale del Riesame decideva, pertanto, di concedere al condannato, per la residua pena espianata, la misura dell'affidamento in prova al servizio

sociale da eseguirsi nel territorio spagnolo dove risultava che egli avesse riferimenti socio-familiari significativi e di conseguenza in tale territorio poteva svilupparsi un migliore percorso di risocializzazione, tenuto conto anche della condotta positiva tenuta da costui nel periodo detentivo in Italia.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 101/2023, Ud. 19 gennaio 2023 - deposito 25 gennaio 2023

Può essere concessa la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale volta a poter continuare a svolgere lavori di pubblica utilità e di volontariato in favore del condannato semilibero che abbia commesso reati previsti dall'art. 4 bis ord. pen. prima dell'entrata in vigore della legge Spazzacorrotti, la quale ha ampliato il perimetro applicativo di tale norma, e che abbia manifestato un comportamento processuale improntato alla assunzione della piena responsabilità per reati di corruzione commessi e volto alla collaborazione con l'Autorità giudiziaria, al fine di far emergere elementi determinanti per l'instaurazione di numerosi procedimenti penali di carattere auto ed etero accusatorio. Nella specie i Magistrati di Sorveglianza prendevano atto delle motivazioni derivanti dall'avvenuta definizione dei procedimenti penali la cui pena era ancora in esecuzione per affermare l'adeguatezza della misura alternativa alla detenzione richiesta dal condannato, sia in relazione al percorso trattamentale sino ad allora svolto che alla sua personalità, elementi che riflettevano la decisa volontà da parte di costui di ripudiare la precedente condotta tenuta, relativa alla propria attività di collaborazione in un sistema corruttivo su larga scala dal quale egli aveva tratto benefici economici e favori. I Giudici della Sorveglianza evidenziavano, inoltre, che attività collaborativa era proseguita nel tempo senza interruzioni e con apporti contributivi assai rilevanti e pertanto appariva idonea a compensare la gravità e la sistematicità dei reati commessi.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 42/2023, Ud. 12 gennaio 2023 - deposito 16 gennaio 2023

Deve essere rigettato il reclamo proposto dal PM avverso la concessione del permesso di necessità al detenuto ristretto in regime di 41 bis o.p. sulla base della prevalenza delle ragioni di cautela sociale, in quanto ciò contrasta con la ratio dell'istituto previsto dall'art. 30 o.p. che è quella di consentire brevi permessi di uscita dall'istituto penitenziario al detenuto per gravi esigenze familiari legate ad un qualsiasi avvenimento particolarmente significativo nella vita di una persona, purchè circoscritto e di carattere eccezionale in un'ottica di umanizzazione della pena. Nella specie il Magistrato di Sorveglianza concedeva al condannato, ristretto al regime detentivo differenziato di cui all'art. 41 bis o.p. in quanto facente parte di un sodalizio criminoso, un permesso di necessità *ex art. 30 o.p.* per far visita al suocero affetto da una patologia terminale in considerazione della natura eccezionale di quanto veniva richiesto e il Tribunale respingeva il reclamo proposto dal PM avverso tale concessione sulla base del carattere eccezionale e di particolare gravità dell'evento, ossia la malattia del suocero culminata nel decesso, legato alla sfera familiare del detenuto e connesso ad un fatto ben determinato.